

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1055

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

—————

Conferimento della laurea alla memoria agli studenti
universitari deceduti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non è facile per una famiglia sopportare il dolore per la perdita di un figlio.

Quando ciò accade sono diverse le reazioni emotive e psicologiche.

Alcuni genitori si chiudono in se stessi lasciandosi sostanzialmente morire anch'essi, altri invece cercano di reagire ponendosi obiettivi tendenti ad onorare la memoria del figlio perduto.

Di fronte a tali tragedie può apparire insignificante il raggiungimento del traguardo della laurea, invece per moltissime famiglie può diventare uno scopo di vita.

Le disposizioni di legge in materia sono contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1944, n. 256, recante «conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul

campo dell'onore o per la difesa della libertà».

Il caso più recente in cui si è fatto ricorso a tali disposizioni è stato quello che ha visto purtroppo vittima in via dei Georgofili uno studente iscritto al primo anno di architettura al quale è stata conferita la laurea con una interpretazione probabilmente estensiva della norma.

Resta comunque la necessità di regolamentare la materia anche perchè ripugna alla coscienza collettiva il fatto che ad uno studente giunto alle soglie della laurea sia negato tale riconoscimento avente l'unico scopo sociale ed etico di lenire il dolore della propria famiglia.

Sottopongo pertanto questo disegno di legge all'attenzione dei colleghi senatori affinchè vogliano, pur, se lo ritengono, con adeguate modifiche, permetterne l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I famigliari, entro il terzo grado, di studenti universitari deceduti alle soglie della laurea, possono richiedere per essi il conferimento della laurea alla memoria.

Art. 2.

1. La laurea alla memoria viene conferita agli studenti universitari di cui all'articolo 1 quando gli stessi abbiano superato almeno i quattro quinti degli esami previsti dallo stesso corso di laurea per cui se ne richiede il conferimento.

Art. 3.

1. Il conferimento della laurea alla memoria non comporta alcun beneficio di natura economica, nè può essere utilizzato nell'ambito di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale.

Art. 4.

1. Il provvedimento di conferimento della laurea alla memoria viene assunto previa acquisizione del parere, facoltativo e non vincolante, del Consiglio di facoltà e del Senato accademico.

